



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE BIENNALE 2006-2007

APPENDICE

PAGINA BIANCA

INDICE

- Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28;
- Suddivisione dei fascicoli per sede comprensoriale di raccolta;
- Suddivisione degli interventi per Amministrazioni coinvolte;
- Elenchi dei fascicoli trattati anni 2006-2007.

PAGINA BIANCA

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1982, n. 28**Istituzione dell'ufficio del difensore civico ⁽¹⁾**

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

Art. 1*Istituzione*

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico ⁽²⁾.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2*Compiti del difensore civico*

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma ⁽³⁾.

Art. 2 bis*Compiti del difensore civico in materia ambientale*

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 ⁽⁴⁾.

Art. 3*Modalità e procedure d'intervento*

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio ⁽⁵⁾.

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale ⁽⁶⁾.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi ⁽⁷⁾.

Art. 5

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in

ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti ⁽⁸⁾.

Art. 6

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.

Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile ⁽⁹⁾.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale ⁽¹⁰⁾;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico ⁽¹¹⁾.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico

per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina ⁽¹²⁾.

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale ⁽¹³⁾.

Art. 10

Indennità e rimborso spese

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della regione Trentino - Alto Adige ⁽¹⁴⁾.

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico ⁽¹⁵⁾.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento ⁽¹⁶⁾.

Art. 12

omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 13 - Art. 14

omissis ⁽¹⁸⁾

NOTE

- (1) Con l.p. 3 aprile 2007, n. 10 è stato istituito il garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.
- (6) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (8) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio).
- (9) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.
- (10) Vedi però l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.
- (11) Comma così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (12) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (14) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e così sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6.
- (15) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (16) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.
- (17) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (18) Disposizioni finanziarie.

Suddivisione dei fascicoli per sede comprensoriale di raccolta

SEDI COMPENSORIALI	2006		2007	
	N. FASCICOLI	%	N. FASCICOLI	%
C.1 VALLE DI FIEMME (C)	21	2	26	2
C.2 PRIMIERO E VANOI (C)	17	1	19	1
C.3 BASSA VALSUGANA E TESINO (C)	28	2	34	2
C.4 ALTA VALSUGANA (C)	28	2	28	2
C.5 VALLE DELL'ADIGE (C)	1079	79	1172	80
C.6 VALLE DI NON (C)	35	3	45	3
C.7 VALLE DI SOLE (C)	13	1	14	1
C.8 VALLI GIUDICARIE (C)	40	3	33	2
C.9 ALTO GARDA E LEDRO (C)	40	3	49	3
C.10 VALLAGARINA (C)	59	4	44	3
C.11 LADINO DI FASSA (C)	10	1	9	1
TOTALE	1370	100	1473	100

Suddivisione degli interventi per Amministrazioni coinvolte

ENTI	NUMERO INTERVENTI	
	2006	2007
ENTI SOGGETTI A COMPETENZA		
Provincia autonoma di Trento	252	301
Enti con delega ed Enti provinciali e locali di servizio	140	173
Amministrazioni periferiche Stato-Enti di servizio nazionali	66	100
Enti convenzionati	483	513
Regione Trentino Alto Adige	2	3
TOTALE	943	1090
ENTI NON SOGGETTI A COMPETENZA		
Enti non convenzionati	52	41
Amministrazioni centrali dello stato	28	72
Enti vari	36	28
Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi NC	47	37
TOTALE	163	178
TOTALE GENERALE	1106	1268

ELENCO DEI FASCICOLI TRATTATI

LEGENDA

A differenza del passato, i fascicoli sono stati classificati con riferimento all'Amministrazione interessata, così da facilitare la ricerca da parte di ogni ente che troverà, seguendo l'ordine alfabetico, i casi di propria competenza.

Lo schema riporta dunque:

- il numero del fascicolo;
- l'oggetto del caso trattato;
- i diversi enti eventualmente coinvolti;
- il comune di residenza del cittadino interessato o l'indicazione di fascicolo d'ufficio;
- gli interventi svolti:
 - X = intervento scritto
 - Xs = intervento scritto con successivo/i sollecito/i
 - V = intervento verbale

ed infine l'esito:

- inf. = informativo (informazioni fornite immediatamente all'atto della richiesta o a seguito di intervento)
- fav. = favorevole
- neg. = negativo
- M.R. = mancata risposta
- I.C. = in corso

ELENCO FASCICOLI 2006

PAGINA BIANCA

ACI (Amministrazioni periferiche Stato-Enti di servizio nazionali) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe					
435	PAGAMENTO BOLLO PERSONA DISABILE	- ACI	RIVA DEL GARDA		inf.
919	TASSE AUTOMOBILISTICHE	- SERVIZIO TRIBUTI - ACI	TRENTO	V V	inf.

ACLI (Enti vari) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe					
488	ERRORE COMPILAZIONE DENUNCIA DEI REDDITI	- ACLI	CLES	X	inf.

AGENZIA DEL LAVORO (Provincia autonoma di Trento) - 6 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino					
1057	ACCESSO A DOCUMENTI	- AGENZIA DEL LAVORO	TRENTO		inf.
2.1 - lavoro collocamento					
273	ASSUNZIONE DISABILE	- AGENZIA DEL LAVORO	ALA	X	fav.
288	COLLOCAMENTO LAVORATIVO DISABILI	- AGENZIA DEL LAVORO	TRENTO	V	inf.
847	INSERIMENTO LAVORO SOGGETTO INVALIDO	- AGENZIA DEL LAVORO	BORGO VALSUGANA		inf.
2.12 - commercio					
860	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER AVVIO ATTIVITA' COMMERCIALE	- AGENZIA DEL LAVORO	MILANO	X	I.C.
2.13 - esercizi pubblici					
840	CONTRIBUTO IMPRENDITORIA FEMMINILE	- AGENZIA DEL LAVORO	ARCO		inf.

AGENZIA DELLE DOGANE (Amministrazioni periferiche Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.5 - organizzazione e personale					
521	CONTESTAZIONE VARIAZIONE COLLOCAZIONE LETTORE PRESENZE	- AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE BOLZANO	TRENTO	X Xs	inf.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe					
83	CANONE ABBONAMENTO TELESIVO	- AGENZIA DELLE ENTRATE - TORINO	PERGINE VALSUGANA		inf.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CANICATTI' (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe					
694	RICHIESTA SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI CANICATTI' - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	TRENTO	 X	fav.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO (Amministrazioni periferiche Stato-Enti di servizio nazionali) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Residenza	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe					
304	CARTELLA DI PAGAMENTO	- COMUNE DI TRENTO - COMUNE DI ROVERETO - AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO - COMUNE DI RIVA DEL GARDA	ROVERETO	X X X X	inf.
416	AVVISO DI ACCERTAMENTO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO	VILLALAGARINA		inf.
510	RIMBORSO IRPEF	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO	VALLARSA	X	fav.